



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE di MESSINA**

*II Sezione Civile - Ufficio Procedure Concorsuali*

composto dai magistrati

Dott. Ugo Scavuzzo

Presidente relatore

Dott. Daniele Carlo Madia

Giudice

Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa da Bonasera Santo, nato a Messina il 23.05.1963, CF BNSNT63E23F158R, ivi residente in Via Tremonti Sc B Int 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Pace (fax 090/718840 – PEC alessia\_pace@pec.giuffre.it – CF:PCALSS75P63F158K) con studio in Messina – Via degli Angeli is 185 B n 20, giusta procura in atti, il quale ha presentato in data 18.01.2024 istanza di accesso alla procedura, rubricata al n. 003/2024 RG OCC-CSZ di cui all'oggetto presso il competente Organismo di Composizione della Crisi (d'ora in poi OCC) istituito presso il Comune di Scaletta Zanclea; l'OCC ha nominato l'avv Felice Martino che ha accettato l'incarico, quale professionista delegato all'esame della proposta e alla valutazione dei requisiti di ammissibilità, che ha accettato l'incarico;

visto il ricorso con il quale da Bonasera Santo ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata ex artt. 268 CCII;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale, ai sensi degli artt. 268, co. 1, 27, co. 2 e 3, CCI, dal momento che da Bonasera Santo risiede nel Comune di Messina;
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII, in quanto non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o alle altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo da Bonasera Santo persona fisica ora qualificabile come consumatore;
- C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra sia la situazione debitoria (massa passiva) che la situazione patrimoniale/reddituale (massa attiva) del debitore;

D) al ricorso è, altresì, allegata l'attestazione di cui all'art. 268 co. 3 CC.II.;

E) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

F) sussiste una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni rese dalla debitrice nel ricorso;

considerato inoltre:

- che può essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC (avv. Felice MARTINO) ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. B CCII;
- che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, salva la liquidazione del compenso unitario anche per l'incarico di liquidatore al termine della procedura che sarà effettuata dal Giudice delegato, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;



- che per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche; il liquidatore può pertanto essere autorizzato, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, stante il rinvio operato dall'art. 270, comma 5, CC.II. alle disposizioni del procedimento unitario di cui al Titolo III, ivi compreso il disposto dell'art. 49 CC.II., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- che in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del ricorrente, il relativo provvedimento sarà demandato al Giuduce delegato, previa apposita istanza e su motivato parere del liquidatore, previa apprensione provvisoria della quota di reddito – di euro 200,00 - indicata dal debitore in attesa della predetta statuizione;
- che in ogni caso provvisoriamente e fino al provvedimento del giudice - fatte salve diverse determinazioni del liquidatore nell'immediato, che dovrà individuare un tetto mensile per il mantenimento familiare, sottoponendo al più presto l'istanza al G.D. - l'eccedenza mensile che fin d'ora deve essere oggetto di bonifico sul c.c. della procedura direttamente da parte del datore di lavoro è pari alla somma indicata dal debitore in ricorso;
- che rispetto alla descritta presenza di due pignoramenti presso terzi, notificati da IFIS NPL INVESTING SPA e da BONASERA GRAZIELLA, essi – come altri anche eventualmente sopravvenuti nelle more - saranno inopponibili alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10 agosto 2017, n. 19947); la Cassazione con la condivisibile pronuncia citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato; il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art.2741 c.c.);
- che occorre dare atto solo in motivazione che ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura liquidatoria, con ogni conseguente effetto di legge;
- che, anche in ragione della ridotta disponibilità di attivo, anche al fine di non vanificare la tensione verso la minima soddisfazione del ceto credito, diviene ineludibile la rimodulazione della (auto) liquidazione dei compensi del gestore della crisi;
- che, allora, deve liquidarsi il compenso in favore dell'OCC in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, omnia (in detta somma compresi gli acconti eventualmente già versati dal ricorrente);

**P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

**DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata di Bonasera Santo

**NOMINA**

Giudice delegato il dott. Ugo Scavuzzo;

**NOMINA**

liquidatore l'OCC, l'avv. Felice MARTINO, già gestore della crisi nominato dall'O.C.C., il quale, entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina, provvederà al deposito in cancelleria di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 35 co. 4 bis d.lgs. 6.9.2011 n. 159, come previsto dall'art. 270 co. 3 CC.II.;



**ORDINA**

al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;

**ORDINA**

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

**RAMMENTA**

che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;

**DISPONE**

a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Messina; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

**ORDINA**

al liquidatore ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;

**DISPONE**

che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**DISPONE**

che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

**DISPONE**

che il liquidatore, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione (dalla quale deve ritenersi esclusa la SMART tg CZ070NP), che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato e lo autorizza, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c., a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

**ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio a pena di inammissibilità di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3;

**DISPONE**

che il liquidatore provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

**DISPONE**

che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione: I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al



ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari; II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura; III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole ex art. 545 c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia; dispone che il liquidatore:

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII; - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

riferisca il liquidatore, con apposita relazione da depositare due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza di cui agli artt. 280 e 282 co. 2 CC.II. ai fini dell'esdebitazione;

**infine**, dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza **nessuna azione individuale esecutiva o cautelare** anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente;

**dichiara sospeso**, ai sensi dell'art. 268 co. 5 CC.II., dal deposito della domanda di liquidazione controllata, ai soli effetti del concorso, il **corso degli interessi** convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, 2 e 3 comma c.c.;

**dichiara sospesa l'esecuzione dei contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti** nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, non manifesti la volontà di subentrarvi.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 5.5.2026

Il Presidente relatore  
Ugo Scavuzzo

